DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1997

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di favino (Vicia faba) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(97/405/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo alla direttiva 96/72/CE [2], in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dalla Finlandia,

considerando che in Finlandia la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» di talune varietà di favino (Vicia faba) conformi ai requisiti della suddetta direttiva per quanto riguarda la facoltà germinativa minima è stata deficitaria nel 1996 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri, o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che è quindi opportuno autorizzare la Finlandia ad ammettere, fino al 30 giugno 1997, la commercializzazione di sementi della specie summenzionata soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire alla Finlandia tali sementi non conformi ai requisiti della suddetta direttiva devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia è autorizzata ad ammettere, fino al 30 giugno 1997, la commercializzazione nel proprio territorio di 38 t al massimo di sementi della categoria «sementi certificate» di varietà di favino (Vicia faba) del tipo «Ukko» che non soddisfano le condizioni fissate dalla direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, sempreché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la facoltà germinativa non è inferiore al 69 % del seme puro;

b) l'etichetta ufficiale reca l'indicazione: «facoltà germinativa minima: 69 %».

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio a norma della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10.